



## **Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale**

relativa all'ordinanza della SEFRI del 6 settembre 2019 sulla formazione professionale di base e al piano di formazione del 6 settembre 2019

per

## **Assistente di studio veterinario AFC**

**Professione n. 86917**

Sottoposte per parere in data 16 novembre 2023 alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per assistente di studio veterinario AFC

emanate dall'oml ASV in data 30 novembre 2023.

documento consultabile agli indirizzi <https://www.tpa-amv.ch/fr/profession-formation/formation-professionnelle/pour-les-employeurs>

## Indice

<b>1</b>	<b>Obiettivo e scopo .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Basi legali .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>I campi di qualificazione in dettaglio .....</b>	<b>4</b>
4.1	<i>Campo di qualificazione lavoro pratico sotto forma di LPP .....</i>	<i>4</i>
4.2	<i>Campo di qualificazione «conoscenze professionali» .....</i>	<i>6</i>
4.3	<i>Campo di qualificazione «diagnostica per immagini» .....</i>	<i>7</i>
4.4	<i>Campo di qualificazione «cultura generale» .....</i>	<i>8</i>
<b>5</b>	<b>Nota dei luoghi di formazione .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Informazioni organizzative .....</b>	<b>9</b>
6.1	<i>Iscrizione all'esame .....</i>	<i>9</i>
6.2	<i>Superamento dell'esame .....</i>	<i>9</i>
6.3	<i>Comunicazione dei risultati d'esame .....</i>	<i>9</i>
6.4	<i>Impedimento a causa di malattia o infortunio .....</i>	<i>9</i>
6.5	<i>Ripetizione dell'esame .....</i>	<i>9</i>
6.6	<i>Procedura di ricorso/rimedi giuridici .....</i>	<i>9</i>
6.7	<i>Archiviazione.....</i>	<i>9</i>
<b>7</b>	<b>Entrata in vigore.....</b>	<b>9</b>
	<b>Allegato: indice dei formulari e moduli.....</b>	<b>10</b>

## 1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale e i relativi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione e dal piano di formazione.

## 2 Basi legali

Le disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione nella formazione professionale di base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) del 6 settembre 2019. Per la procedura di qualificazione sono determinanti in particolare gli articoli 16–21;
- piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) del 6 settembre 2019;
- manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica.<sup>1</sup>

## 3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo

La procedura di qualificazione accerta l'acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze operative necessarie per svolgere adeguatamente un'attività professionale.


Lo schema riassuntivo di cui sotto comprende: il tipo d'esame, la nota dei luoghi di formazione, le voci con le relative ponderazioni, le note determinanti (note che devono esprimere una valutazione sufficiente) e le disposizioni per l'arrotondamento delle note secondo l'ordinanza in materia di formazione.

Il formulario delle note della procedura di qualificazione e l'attestazione per il calcolo della nota dei luoghi di formazione sono scaricabili dal sito <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx>.

---

<sup>1</sup> Editore: Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP in collaborazione con il Centro svizzero di servizio Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO. Il manuale può essere scaricato dal sito <http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex>

**Schema riassuntivo: campi di qualificazione, nota dei luoghi di formazione e arrotondamento delle note**



### Articolo 34 capoverso 2 OFPr

Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

Nota: per atti normativi in materia di formazione si intendono l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

## 4 I campi di qualificazione in dettaglio

### 4.1 Campo di qualificazione lavoro pratico sotto forma di LPP

Nell'ambito del campo di qualificazione «lavoro pratico», il candidato o la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La nota relativa al campo di qualificazione «lavoro pratico sotto forma di LPP» è una nota determinante.

Il LPP dura 3½ ore. Le attività relative alle voci 1 e 2 si svolgono preferibilmente nell'azienda di tirocinio. In alternativa possono essere verificate in un centro CI. Le attività relative alle voci 3 e 4 si svolgono in un centro CI o in un altro luogo adatto.

Voce	Campi di competenze operative	Durata	Ponderazione
1	b Accudimento di animali	45 min.	25%
2	c Assistenza nell'ambito di interventi veterinari d Attuazione di misure di igiene e sicurezza h Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali	60 min.	25%
3	g Svolgimento di attività di laboratorio	90 min.	25%
4	f Assistenza ai clienti (colloquio professionale)	15 min.	25%

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale dell'esame. La valutazione viene espressa in punti. Il punteggio totale viene convertito alla fine in una nota per ogni voce (nota intera o mezza nota)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica» scaricabile dal sito <http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex>

Le singole voci vengono enunciate concretamente come indicato di seguito:

### **Voce 1**

#### **b Accudimento di animali**

La voce 1 comprende due compiti pratici che possono includere una o più competenze operative fra quelle indicate a seguire. Nella preparazione dei compiti si deve mirare a garantire un grado di difficoltà equilibrato.

Compito	Competenze operative	Durata
1	b1 Provvedere all'appropriata stabulazione degli animali b3 Somministrare medicinali secondo le indicazioni del veterinario b4 Proseguire il trattamento di ferite dopo il controllo delle stesse da parte del veterinario b5 Applicare fasciature secondo le indicazioni del veterinario b2 Accudire gli animali durante la fase postoperatoria o il ricovero b6 Prestare il primo soccorso agli animali	45 min.

### **Voce 2**

#### **c Assistenza nell'ambito di interventi veterinari**

#### **d Attuazione di misure di igiene e sicurezza**

#### **h Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali**

La voce 2 comprende due compiti pratici, che includono i seguenti campi di competenze operative o le seguenti competenze operative:

Compito	Campi di competenze operative/competenze operative	Durata
2.1.	<b>c Assistenza nell'ambito di interventi veterinari</b> <b>d Attuazione di misure di igiene e sicurezza</b> Nell'ambito del compito 2.1 vengono verificate contemporaneamente diverse competenze operative appartenenti ai campi di competenze operative c e d sulla base di una sequenza di azioni realistica. Questa può partire dalla preparazione di un intervento veterinario per arrivare all'assistenza durante misure diagnostiche e terapeutiche e operazioni, oppure iniziare da quest'ultima e includere in aggiunta i lavori successivi. In ogni compito è necessario tenere conto delle competenze operative relative a materiali/infrastruttura, all'animale, all'anestesia così come all'igiene e alla sicurezza. Inoltre, si deve mirare a garantire un grado di difficoltà equilibrato.	40 min.
2.2.	<b>h Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali</b> A seconda delle indicazioni dell'azienda di tirocinio, il candidato riceve un compito sulla competenza operativa h1 o h2 (piccoli animali), h3 o h4 (grandi animali) oppure h5 o h6 (cavalli). h1 Svolgere misure terapeutiche e curative su piccoli animali h2 Effettuare interventi di igiene orale su piccoli animali h3 Decornare i vitelli sotto la vigilanza del veterinario h4 Praticare la castrazione incruenta di vitelli e agnelli sotto la vigilanza del veterinario h5 Assistere al trattamento dentale dei cavalli h6 Assistere agli accertamenti in caso di zoppia dei cavalli	20 min.

Per il punto 2.2, in caso di anestesia locale, il tempo che intercorre prima che l'anestetico faccia effetto non viene conteggiato nella durata dell'esame.

### **Voce 3**

#### **g Svolgimento di attività di laboratorio**

La voce 3 include le seguenti competenze operative, che vengono ponderate come indicato di seguito:

g1 Prelevare campioni sugli animali e occuparsi della fase preanalitica (50%)

g2 Svolgere su incarico attività di laboratorio a scopo diagnostico (50%)

La ponderazione si ottiene con la distribuzione dei compiti e il numero di punti.

Nel tempo prestabilito, ovvero 90 minuti, vengono eseguiti incarichi di laboratorio relativi ai diversi obiettivi di valutazione. Per verificare la competenza operativa g2 vengono messi a disposizione i campioni da analizzare. I candidati decidono in quale ordine svolgere il lavoro richiesto. Nella definizione di tutti i compiti devono essere necessariamente presi in considerazione i seguenti obiettivi di valutazione:

g.1.2. Gli ASV identificano in modo univoco i campioni per il successivo trattamento interno o esterno (C3).

g.1.9. Gli ASV compilano una domanda di laboratorio (C3).

g.2.13. Gli ASV effettuano i controlli di qualità interni conformemente alle prescrizioni aziendali (C3).

g.2.14. Gli ASV valutano i controlli di qualità interni e adottano le misure eventualmente necessarie (C5).

### **Voce 4**

#### **f Assistenza ai clienti (colloquio professionale)**

Sulla base di un compito eseguito nella voce 1 o 2, viene condotto colloquio professionale con l'ausilio di un protocollo. Presupposto essenziale è che il compito sia già stato svolto dal candidato.

*Ausili:* sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

#### **4.2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali»**

Nell'ambito del campo di qualificazione «conoscenze professionali» si valuta se il candidato o la persona in formazione ha acquisito le competenze necessarie per svolgere l'attività professionale in modo corretto. L'esame avviene verso la fine del 6° semestre e dura 2½ ore.

Sono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati, secondo le modalità indicate e con le seguenti ponderazioni: I gruppi di autori devono assicurarsi che nell'esame scritto non vengano verificati contenuti già presi in esame nell'ambito del lavoro pratico prestabilito:

Voce	Campi di competenze operative	Tipo d'esame/durata	Ponderazione
		scritto	
1	Organizzazione delle attività ordinarie dello studio veterinario	30 min.	25%
2	Assistenza nell'ambito di interventi veterinari Attuazione di misure di igiene e sicurezza Assistenza ai clienti	90 min.	50%
3	Svolgimento di attività di laboratorio	30 min.	25%

La ponderazione per la voce 2 si presenta nel seguente modo. Si ottiene con la distribuzione dei compiti e il numero di punti:

- Assistenza nell'ambito di interventi veterinari: 25%
- Attuazione di misure di igiene e sicurezza: 25%

- Assistenza ai clienti: 50%

La valutazione viene espressa in punti. Il punteggio totale viene convertito alla fine in una nota per ogni voce (nota intera o mezza nota)<sup>3</sup>.

*Ausili:* sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

### 4.3 Campo di qualificazione «diagnostica per immagini»

Il campo di qualificazione «diagnostica per immagini» attesta l'acquisizione delle competenze operative (teoriche e pratiche) nell'ambito della diagnostica per immagini.

La nota relativa al campo di qualificazione «diagnostica per immagini» è una nota determinante.

L'esame dura 1 ora. Vengono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati con i seguenti tempi e ponderazioni:

Voce	Campo di competenze operative	Durata	Ponderazione
1	Esecuzione di radiografie convenzionali (pratico)	30 min.	70%
2	Esecuzione di radiografie convenzionali (scritto)	30 min.	30%

Nell'ambito dell'esame pratico viene eseguita un'intera procedura radiografica su un piccolo animale mediante un'apparecchiatura radiografica nel rispetto delle misure di radioprotezione: presa in consegna dell'animale, esecuzione dell'incarico, eventuale coinvolgimento di assistenti e valutazione della qualità delle immagini. Se la situazione non lo richiede necessariamente, si può evitare di effettuare la radiografia. Per effettuare una radiografia si devono infatti rispettare tutte le prescrizioni di legge (ordinanza sulla radioprotezione, ordinanza sulla protezione degli animali).

I gruppi di autori devono assicurarsi che nell'esame scritto non vengano verificati contenuti già presi in esame nell'ambito del lavoro pratico.

I criteri di valutazione dell'esame pratico sono definiti nel verbale dell'esame. La valutazione dei criteri viene espressa in punti. Il punteggio totale viene convertito alla fine in una nota per ogni voce (nota intera o mezza nota)<sup>4</sup>.

*Ausili:* sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame. La documentazione dell'apprendimento e i documenti dei corsi interaziendali possono essere usati nella parte pratica.

<sup>3</sup> La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica» scaricabile dal sito <http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex>

<sup>4</sup> La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica» scaricabile dal sito <http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex>



#### **4.4 Campo di qualificazione «cultura generale»**

Il campo di qualificazione «cultura generale» è disciplinato dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

### **5 Nota dei luoghi di formazione**

La nota dei luoghi di formazione è disciplinata dall'ordinanza in materia di formazione. L'attestazione per il calcolo di questa nota è scaricabile all'indirizzo <https://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx>.

## **6 Informazioni organizzative**

### **6.1 Iscrizione all'esame**

L'iscrizione avviene tramite le autorità cantonali.

### **6.2 Superamento dell'esame**

Le condizioni di superamento dell'esame sono stabilite dall'ordinanza in materia di formazione.

### **6.3 Comunicazione dei risultati d'esame**

La comunicazione dei risultati d'esame avviene secondo le disposizioni cantonali.

### **6.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio**

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla procedura di qualificazione a causa di malattia o infortunio è disciplinata dalle disposizioni cantonali.

### **6.5 Ripetizione dell'esame**

Le disposizioni relative alle ripetizioni sono contenute nell'ordinanza in materia di formazione.

### **6.6 Procedura di ricorso/rimedi giuridici**

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.

### **6.7 Archiviazione**

La conservazione degli atti relativi all'esame è disciplinata dal diritto cantonale.

## **7 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale per assistente di studio veterinario entrano in vigore il 30 novembre 2023 e valgono fino alla loro revoca. Le presenti direttive annullano e sostituiscono quelle del 30.04.2020.

Berna, il 30 novembre 2023

oml ASV

Il presidente



Roberto Mossi

La vicepresidente



Ursula Bär

## Allegato: indice dei formulari e moduli

Documenti	Fonte
Verbale dell'esame LPP - Verbale lavoro pratico - Linee guida e verbale del colloquio professionale Verbale dell'esame «diagnostica per immagini» (pratico)	SDBB   CSFO
Formulario delle note della procedura di qualificazione assistente di studio veterinario AFC	Modello SDBB   CSFO <a href="https://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx">https://qv.berufsbil- dung.ch/dyn/1607.aspx</a>
Attestazione per il calcolo della nota dei luoghi di formazione - Attestazione della nota scuola professionale	Modello SDBB   CSFO <a href="https://qv.berufsbil-&lt;br/&gt;dung.ch/dyn/1607.aspx">https://qv.berufsbil- dung.ch/dyn/1607.aspx</a>